



Penitenziari



Prot. n. ....188.....

li 20.02.2002

All. ....

**Pres. Giovanni Tinebra**  
**Capo del Dipartimento**  
**dell'Amministrazione Penitenziaria**

**Oggetto: Indennità per servizi esterni.**

**Art. 9, commi 1 e 2, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, e art. 11, 1° comma, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.**

Più volte questo Coordinamento ha segnalato la difforme e spesso illegittima applicazione sul territorio delle disposizioni normative richiamate in oggetto e relative all'attribuzione dell'indennità per servizi esterni al personale del Corpo di polizia penitenziaria chiedendo l'intervento risolutivo dell'Ufficio Centrale del Personale di codesto Dipartimento.

Ciononostante, a distanza di ormai quasi sette anni dall'emanazione del D.P.R. 395/95 che ha recepito il primo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, non si è ancora addivenuti ad un'interpretazione univoca delle norme che hanno prima istituito e poi ulteriormente disciplinato in maniera estensiva i casi di attribuzione dell'emolumento contrattuale di cui trattasi, tanto che ancora oggi è possibile rilevare, ad esempio, in situazioni non solo analoghe, ma del tutto identiche, comportamenti dissimili di ciascuna Autorità dirigente.

Peraltro, a ciò molto spesso si unisce l'annoso immobilismo dei Provveditori regionali, i quali dovrebbero fungere da anello di raccordo fra i vari PP.RR.AA.PP. e l'Amministrazione centrale garantendo la genuina ed univoca interpretazione delle norme nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza e che invece si esimono non solo dal decidere, ma neanche dall'interpretare, timorosi, quasi, degli esiti che le interpretazioni stesse potrebbero produrre e rispetto ai quali, invece, si riscontra il tentativo di declinare ogni e qualsiasi responsabilità.

È il caso, si cita a scopo puramente esemplificativo e non certamente in maniera esaustiva, della Calabria, ove presso gli Istituti penitenziari di Rossano e Vibo Valentia – pressoché identici dal punto di vista strutturale ed architettonico e con uguale ubicazione degli uffici – l'indennità per servizi esterna viene corrisposta sulla base di presupposti a volte assolutamente diversi, tanto che presso il primo (come in molti altri Istituti penitenziari della Regione) viene concessa e nel secondo negata agli appartenenti al Corpo impiegati presso gli Uffici Servizi e gli Uffici Comando, ed a nulla sembrano essere servite le numerose segnalazioni e richieste di intervento al Provveditore regionale operate a più riprese dalla competente Struttura territoriale di questo Coordinamento.

Inoltre, difformità interpretative delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità per servizi esterni si registrano pure presso i Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, e soprattutto – ma non solo – negli uffici di coordinamento (es. Segreterie Tecniche), sia in relazione al tempo minimo d'impiego richiesto per ciascun turno nei servizi in cui l'indennità per servizi esterni compete, sia in riferimento alla loro stessa individuazione.

Per quanto rappresentato, si richiede l'urgente ed indispensabile convocazione di una riunione onde procedere ad un confronto sulla materia con l'auspicio che possa essere propedeutico all'emanazione di ulteriori direttive da parte di codesto Dipartimento che determinino la legittima corresponsione dell'indennità per servizi esterni al personale del Corpo di polizia penitenziaria sulla base di criteri uniformi.

In attesa di cortese, urgentissimo riscontro, distinti saluti.

**Il Segretario Generale**  
**Massimo Tassi**